

ETICHETTE DI COMPOSIZIONE

Cosa deve essere etichettato?

I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti al consumatore finale ([art. 8, comma 1 d. lgs. 194/1999](#)).

Quali prodotti tessili non sono assoggettati ad etichettatura?

Per i prodotti tessili indicati nell'allegato III o in uno degli stati di lavorazione di cui all'articolo 2, comma 1, non vi è obbligo di apporre un'etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione e l'indicazione della composizione ([art. 10, comma 1 d. lgs. 194/1999](#)).

Quali elementi di prodotti tessili non sono assoggettati ad etichettatura?

Nell'etichettatura di composizione di prodotti tessili le percentuali in fibre vengono determinate senza tener conto degli elementi indicati nella norma appresso specificata quali, ad esempio: bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, ornamenti, accessori, materie grasse, leganti, appretti, prodotti ausiliari di tintura e di stampa e così via ([art. 12 d. lgs. 194/1999](#)).

Esempio: se avessimo un tessile costituito da 100% poliestere ed un altro formato da 80% poliestere e 20% resina poliuretanic, l'identificazione in etichetta sarà la stessa ovvero "100% poliestere". La dicitura "con resina poliuretanic" può essere aggiunta per fornire maggiori informazioni sul prodotto tessile.

Quando è possibile effettuare un'etichettatura globale?

I prodotti tessili dello stesso tipo e con la stessa composizione indicati nell'allegato IV possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione ([art. 10, comma 2 d. lgs. 194/1999](#)).

Deve essere comunque *assicurata* al consumatore finale la possibilità di prendere conoscenza della composizione di detti prodotti ([art. 10, comma 4 d. lgs. 194/1999](#)).

Come etichettare prodotti tessili venduti a metraggio?

Per i prodotti tessili venduti a metraggio l'etichettatura può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita ([art. 10, comma 3 d. lgs. 194/1999](#)).

Deve essere comunque assicurata al consumatore finale la possibilità di prendere effettiva conoscenza della composizione di detti prodotti ([art. 10, comma 4 d. lgs. 194/1999](#)).

Quando un prodotto tessile può essere definito "puro"?

Soltanto un prodotto tessile composto da una stessa fibra può essere qualificato con il termine "100%" o "puro" o eventualmente "tutto" esclusa qualsiasi altra espressione equivalente ([art. 4, comma 1 d. lgs. 194/1999](#)).

E' prevista la tolleranza fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se giustificata da motivi tecnici, tolleranza elevabile al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato ([art. 4, comma 2 d. lgs. 194/1999](#)).

Si può citare in etichetta solo una fibra se questa rappresenta almeno l'85% del prodotto tessile ?

Il prodotto tessile composto da due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dall'indicazione "minimo 85%", ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto ([art. 6, comma 1 d. lgs. 194/1999](#)).

- Esempio:**
- cotone 85%
 - cotone minimo 85%
 - cotone 85% poliestere 15%

Come etichettare un prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna della quali raggiunga l'85% del peso totale?

Il prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre, in ordine decrescente di peso, con o senza l'indicazione delle loro percentuali in peso ([art. 6, comma 2 d. lgs. 194/1999](#)).

- Esempio:**
- fibra acrilica 40%, poliestere 30%, lana , elastam
 - fibra acrilica 40%, poliestere 30%, lana 15%, elastam 15%

Quando utilizzare in etichetta l'espressione "altre fibre"?

L'insieme delle fibre ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto può essere indicato con l'espressione "altre fibre" seguita da una percentuale globale ([art. 6, comma 2 d. lgs. 194/1999](#)).

- Esempio:**
- cotone 90%, altre fibre 10%

Quando non si può usare l'espressione "altre fibre"?

Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso ([art.6, comma 2 d. lgs. 194/1999](#)).

Esempio:

è corretta l'etichettatura : lana 80%, viscosa 8%, seta 7%, cotone 5%
non è corretta l'etichettatura : lana 80%, altre fibre 15%, seta 5%

Quando si può utilizzare l'espressione "fibre varie"?

Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato. ([art. 6 comma 7 d. lgs. 194/1999](#)).

Quando utilizzare in etichetta la denominazione "misto lino" ?

I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbizzimato, possono essere designati con la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "ordito puro cotone e trama puro lino" ([art. 6, comma 3 d. lgs. 194/1999](#)).

Quando un prodotto di lana può essere qualificato "pura lana vergine"?

Un prodotto di lana può essere qualificato "*lana vergine*" o "*lana di tosa*" (o altri termini simili così come indicato nella norma) solo quando è composto esclusivamente da una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa ([art. 5, comma 1 d. lgs. 194/1999](#)).